

Regio decreto 11/12/1933, n. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Epigrafe

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775^[1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Note:

^[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Preambolo

In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;

Visto l'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

[Articolo unico]

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

TESTO UNICO

Titolo I

NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Capo I

CONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZE

Art. 1²

Abrogato dal 10 agosto 1999

[Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.

Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella

Gazzetta Ufficiale del regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.]

² Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 2

In vigore dal 23 gennaio 1934

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
- c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nel territori annessi al regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. 3³

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

³Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951, n. 1550 sul riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irrigazione, la L. 8 gennaio 1952, n. 42 sulla proroga della durata delle utenze per piccole derivazioni e l'art. 34, L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

Art. 4⁴ ⁵

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'articolo 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

⁴A norma dell'art. 96, comma 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 i termini, di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 2006.

⁵Vedi, anche, l'art. 34, L. 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche.

Art. 5

In vigore dal 23 gennaio 1934

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa⁶ da lire 20.000 a lire 200.000⁷.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

⁶ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

⁷ Importi così elevati per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 100 e 1.000.

Art. 5-bis⁸

In vigore dal 20 agosto 1993

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo

provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

⁸ Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 6⁹

In vigore dal 20 agosto 1993

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti;
 - a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3000;
 - b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
 - c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
 - e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litro 100 al minuto secondo;
 - f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
 - g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

⁹ Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 7

In vigore dal 29 aprile 2006

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.¹⁰ .

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta¹¹ . Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli

annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima, se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima; per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

¹¹ Limite elevato a lire mille dall'art. 3, L. 21 gennaio 1949, n. 8 e, successivamente, a lire 10.000 dall'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 8

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche della varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita

d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9

In vigore dal 29 aprile 2006

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.¹²

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).¹³

1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.¹⁴

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

¹² Comma sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

¹³ Comma inserito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, sostituito dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

¹⁴ Comma inserito dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 10

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui

all'ottavo ed ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 11

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la domanda prescelta l'ufficio del genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.¹⁶

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza.¹⁵

¹⁵In deroga al presente comma vedi gli artt. 2 e 3, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101

¹⁶Vedi, anche, l'art. 5, L. 21 dicembre 1961, n. 1501

Art. 12

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorzarsi per quanto si riferisca a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione, a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 12-bis¹⁷

In vigore dal 29 aprile 2006

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi d'acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere

garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

- a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
- b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
- c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 sostituito dall'art. 23, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258e, successivamente, dall'art. 96, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi di accertata urgenza, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al ministero dei lavori pubblici.

Art. 14

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 15¹⁸

In vigore dal 26 aprile 1955

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze.

[18](#) Articolo sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534

Art. 16

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.

Art. 17^{[19](#) [20](#)}

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.^{[21](#)}

3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ^{[22](#)}

^{[19](#)} Articolo sostituito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e, successivamente, dall'art. 96, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

^{[20](#)} A norma dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la sanzione di cui al presente articolo è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000.

^{[21](#)}Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, lett. a) e b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68

^{[22](#)}Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Art. 18

In vigore dal 23 gennaio 1934

I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono

essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del regno, al concessionario ed al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19

In vigore dal 23 gennaio 1934

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero dei lavori pubblici sentito il ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del codice di commercio.

Art. 21

In vigore dal 1 maggio 2022

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.[23](#)

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.[24](#)

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.[25](#)

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato

con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

[23](#) Comma modificato dall'art. 6, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 dall'art. 29, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 e poi così sostituito dall'art. 23, comma 7, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e, successivamente, dall'art. 96, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

[24](#) Comma inserito dall'art. 29, comma 2, L. 5 gennaio 1994, n. 36

[25](#) Comma inserito dall'art. 23, comma 9, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Successivamente, il citato decreto legislativo n. 152 del 1999 è stato abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cui articolo 96 ha nuovamente aggiunto il presente comma con lo stesso testo di quello precedentemente in vigore. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

Art. 22²⁶

In vigore dal 23 gennaio 1934

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

[26](#) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9), L. 6 dicembre 1962, n. 1643 i termini di durata previsti dal presente articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate dopo la sua costituzione.

Art. 23

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita dall'art. 21 della presente legge.[27](#)

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

[27](#) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42 dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228

Art. 24²⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con

decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

[28](#) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9), L. 6 dicembre 1962, n. 1643 i termini di durata previsti dal presente articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate dopo la sua costituzione.

Art. 25

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale delle acque.[29](#)

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.[29](#)

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.[29](#)

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dallo impianto cui si riferisce la concessione.[29](#) [30](#)

[29](#) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 come sostituito dall'art. 1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[30](#) Vedi, anche, gli artt. 1, 4 e 6, L. 7 agosto 1982, n. 529 e l'art. 9, comma 5, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342

Art. 26

In vigore dal 12 dicembre 1962

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

[Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purché accetti le condizioni che l'amministrazione crederà di stabilire.[31](#)]

[Qualora egli non accetti tali condizioni, l'amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad

altri.³¹]

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato alla amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

³¹ Comma abrogato dall'art. 4, numero 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 27

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con le norme stabilite dal decreto reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 2, lettera a) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28³³

In vigore dal 20 agosto 1993

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.³²

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

³² Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

³³ Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 29³⁴

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

Nel caso di decadenza o rinuncia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le

ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.]

34 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 30³⁵

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il proprietario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

35 Vedi, anche, gli artt. 2 e 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 31

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33³⁶

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti

così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale alla approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa.

Il genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.]

36 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 34³⁷

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.]

37 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 35³⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a boccatassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.

38 Per l' aumento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo, vedi iD.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, la L. 21 gennaio 1949, n. 8 la L. 18 ottobre 1942, n. 1426 l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 l'art. 1, comma 1, D.M. 20 luglio 1990, l'art. 18, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 l'art. 1, D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, l'art. 1, comma 1, D.M. 2 marzo 1998, n. 258 e, da ultimo, l'art. 1, commi 1-3, D.M. 20 marzo 1998

Art. 36³⁹

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.

39 Per l' aumento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo, vedi iD.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, la L. 21 gennaio 1949, n. 8 la L. 18 ottobre 1942, n. 1426 l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 l'art. 1, comma 1, D.M. 20 luglio 1990, l'art. 18, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 l'art. 1, D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, l'art. 1, comma 1, D.M. 2 marzo 1998, n. 258 e, da ultimo, l'art. 1, commi 1-3, D.M. 20 marzo 1998

Art. 37

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica, si accorderà, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti, che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emanare proprio decreto, di concerto col ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

Disposizioni analoghe il ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi

alla corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 39

In vigore dal 23 gennaio 1934

I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del codice civile.

La riscossione di tali crediti è fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 40

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrisondersi allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

Art. 41

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dalla autorità militare.

Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

Ove però le esecuzioni delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto con il ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla commissione suprema di difesa.

Art. 42

In vigore dal 3 ottobre 2000

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

[A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato [40](#) [41](#)]

[40](#) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 L'abrogazione è stata confermata dall'art. 175, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

[41](#) Comma sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 43

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spese di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusa qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti, gli interessati, far luogo alla concessione.

In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una

quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni, ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella da cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua e di energia avrà la seguente durata:

- a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1862, n. 2248, all. F, 10 agosto 1884, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
- b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
- c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;
- d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli art. 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 47

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 48

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la

cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso al tribunale delle acque pubbliche.

Art. 49

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa⁴² da lire 100.000 a lire 1.000.000⁴³, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

⁴² La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁴³ Importi così elevati per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 500 e 5.000.

Art. 50

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 51

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.⁴⁴

La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

Della riserva è data notizia nel Foglio degli annunci legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del ministero dei lavori pubblici.

Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.

Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.

⁴⁴Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, L. 4 febbraio 1963, n. 129

Art. 52⁴⁵**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

⁴⁵ Per la cessazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 11, L. 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 53^{46 47}

In vigore dal 5 gennaio 1957

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

⁴⁶ Articolo sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1377

⁴⁷ Per la revisione del sovracanone di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925. Precedentemente, l'art. 1, terzo comma, L. 21 dicembre 1961, n. 1501 aveva disposto che i sovracanoni previsti dal presente articolo non potessero comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

Art. 54

In vigore dal 13 giugno 1999

Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verificino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il ministro dei lavori pubblici, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

[*Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge.*⁴⁸]

L'utente è obbligato a porre a disposizione del ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei commi quarto, quinto e sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche.

⁴⁸ Comma soppresso dall'art. 23, comma 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 L'abrogazione è stata confermata dall'art. 96, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 55⁴⁹

In vigore dal 3 gennaio 1943

E' in facoltà del ministro per i lavori pubblici e nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro per le finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.⁵⁰

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

⁴⁹ Articolo sostituito dalla L. 18 ottobre 1942, n. 1434

⁵⁰ Vedi, anche, l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 56

In vigore dal 20 agosto 1993

Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

- 1) la portata dell'acqua attinta non superi i cento litri a minuto secondo;
- 2) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- 3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia

salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua, ove definito⁵¹.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.^{52 53}

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.⁵⁴

⁵¹ Numero modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

⁵² Comma modificato dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

⁵³ Termine differito al 31 dicembre 2000 dall'art. 11, Ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028 e, successivamente, al 31 dicembre 2001, dall'art. 8, Ordinanza 3 agosto 2000, n. 3076

⁵⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 57

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi del regno provvede il servizio idrografico, istituito alla dipendenza del ministro dei lavori pubblici.

Il servizio idrografico comprende:

l'ufficio idrografico per il territorio di competenza del magistrato alle acque delle province venete e di Mantova;

l'ufficio idrografico per il bacino del Po;

le sezioni autonome per il rimanente territorio del regno.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generali su tutto il servizio idrografico del regno.

Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e l'esecuzione di importanti lavori idraulici e di bonifica.

Capo II

CONSORZI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 58⁵⁵

In vigore dal 23 gennaio 1934

A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

⁵⁵ Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 59

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente il consorzio, con l'intervento di rappresentanti

dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunciato in via definitiva.

La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 60

In vigore dal 23 gennaio 1934

I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

- a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
- b) l'elenco delle utenze da consorzicare;
- c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
- d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
- e) lo schema di statuto del consorzio.

Art. 61

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Art. 62

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termine dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

Sentito il consiglio superiore, il ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col ministro delle finanze.

Art. 63

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 64

In vigore dal 23 gennaio 1934

Col decreto di costituzione o con successivi decreti del ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto

degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del consorzio.

Art. 65

In vigore dal 23 gennaio 1934

Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

Nel consiglio di amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali⁵⁶ ed eventualmente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

Il presidente è nominato con decreto del ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

⁵⁶La norma fa riferimento alle associazioni fasciste di categoria, sciolte dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Art. 66

In vigore dal 23 gennaio 1934

Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle norme di cui al precedente art. 62.

Art. 67

In vigore dal 23 gennaio 1934

La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.

Art. 68

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.

Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunci legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.

Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più potenze, a giudizio del ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente

art. 39 e sono rimosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 69

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del ministero delle finanze.

Al demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti, il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

Art. 70

In vigore dal 23 gennaio 1934

I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

Art. 71

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo di armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Art. 72

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

Capo III

PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI⁵⁷

Art. 73^{58 59}

In vigore dal 12 dicembre 1947

A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

- 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
- 2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
- 3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

⁵⁷Vedi, anche, il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363

⁵⁸ Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276

⁵⁹Vedi, anche, l'art. 13, comma 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 7, comma 4, L. 22 dicembre 1986, n. 910

Art. 74

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire⁶⁰:

- 1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
- 2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;
- 3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concesse;
- 4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

⁶⁰Importo aumentato a lire duemila dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.

Art. 75

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Art. 76

In vigore dal 13 ottobre 1983

Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

- a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
- b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.

[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.⁶¹]

⁶¹ Comma soppresso dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.

Art. 77

In vigore dal 13 ottobre 1983

In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme a stabilirsi nel regolamento.

Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente art. 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlative fabbisogni finanziari.⁶²

⁶² Comma sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, D.L. 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.

Art. 78

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato del genio civile.

I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Art. 79

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 80

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

A tale scopo, il ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

Art. 81

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.⁶³

Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

⁶³L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, in forza dell'art. 26, L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta sulle società.

Art. 82

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 83

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col ministro della agricoltura e delle foreste.

I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 84

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

Art. 85

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili,

prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi e delle nuove derivazioni.

Art. 86

In vigore dal 23 gennaio 1934

Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 87

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorran per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Art. 88

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Art. 89

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori pubblici è iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 90

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura o foreste.

Art. 91

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del ministro dei lavori

pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

Del provvedimento del ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 92

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Art. 93

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 94

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.⁶⁴

⁶⁴L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174 L'elenco ha poi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880; D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954, n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28 giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958, n. 876; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R. 20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386; D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960, n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 223

Art. 95

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia

procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il consiglio superiore.

Parimenti il ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 96

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora l'ufficio del genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce prima di disporre l'istruttoria, al ministro dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.

Art. 97

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art. 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Art. 98

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio può autorizzare l'esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli art. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art. 99

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Art. 100**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

Art. 101**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità.

- 1) quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
- 3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
- 4) per contravvenzione al secondo comma del precedente articolo.

Art. 102**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi l'esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio superiore delle miniere.

Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Art. 103**In vigore dal 10 agosto 1999**

Quando, in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avisato l'ufficio del genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95.⁶⁵

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

⁶⁵ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 104⁶⁶

Abrogato dal 10 agosto 1999

[Se l'acqua scoperta non rivesta i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.

Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto della entità e difficoltà della scoperta.]

66 Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 105

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduazione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del genio civile, salvo ricorso gerarchico al ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il ministro dei lavori pubblici.

Art. 106

In vigore dal 20 agosto 1993

L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.⁶⁷

67 Comma modificato dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Titolo III

TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI LINEE ELETTRICHE

Art. 107

In vigore dal 23 gennaio 1934

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Art. 108

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici.⁶⁹

Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il consiglio superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

⁶⁹L'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534 ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.

Art. 109**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al ministero dei lavori pubblici.

In base a tali denunce, il ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro – e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.

L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 110**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi alla autorità giudiziaria.

L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di

liquidazione.

Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art. 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 111⁷⁰

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

⁷⁰Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619

Art. 112

In vigore dal 23 gennaio 1934

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunci legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del genio civile.

Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il genio civile riferisce al ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113⁷¹

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata:

- a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta;
 - b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta;
 - c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
- superiori a 5000 volta.

⁷¹Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619

Art. 114

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando il ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 115**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni, e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art. 116**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art. 117**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Il ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere del consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche, e aerei radio-telegrafici e radio-telefonici sono stabilite dal ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Art. 118**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia si intendono servite e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.

Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

Capo II

SERVITU' DI ELETTRODOTTO

Art. 119⁷²

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

⁷²La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 44 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo e dell'art. 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione

Art. 120

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare sui monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 121

In vigore dal 23 gennaio 1934

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

- a) Collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture.
- b) Infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte

verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.

c) Tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.

d) Fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 122

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art. 123⁷³

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.

Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.⁷⁴

In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai

basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

Cessando l'uso per il quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare servizio della conduttura stessa.

Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.]

73 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

74 La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del «sopra più del quinto» alla indennità per servitù di elettrodotto.

Art. 124

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotto alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 125

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle provincie e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione della indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.

La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art. 126

In vigore dal 23 gennaio 1934

Su richiesta delle autorità interessate il ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute

speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 127

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

Art. 128

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

La costruzione di tali impianti è approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonché quelle del regio decreto 24 settembre 1923 n. 2119.

Capo III

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 130

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare o in altro modo manomettere le condutture elettriche;

- b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'art. 450 del codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso codice.

Art. 131

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il consiglio dei ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

Capo IV

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA⁷⁵

Art. 133⁷⁶

In vigore dal 23 gennaio 1934

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

⁷⁵ A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

⁷⁶ A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 134⁷⁷

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro degli affari esteri, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con le stesse formalità il governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

77 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 135⁷⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita.

La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo è determinato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il consiglio superiore.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

78 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 136⁷⁹

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovatt-ora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovatt-ora nel periodo 16 aprile-15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

79 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 137⁸⁰

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' in potestà del governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

80 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Titolo IV

CONTENZIOSO

Capo I

GIURISDIZIONE

Art. 138

In vigore dal 1 gennaio 2004

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di corte d'appello è istituito un tribunale regionale delle acque pubbliche:

1. Torino: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Torino e Genova;
2. Milano: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Milano e Brescia;
3. Venezia: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Venezia e Trieste;
4. Firenze: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Bologna e Firenze;
5. Roma: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6. Napoli: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7. Palermo: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Palermo, Catania e Messina;
8. Cagliari: per la circoscrizione della corte d'appello di Cagliari.

Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.**81**

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

[A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta.**82 84**]

Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.**83**

81 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), num. 1), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

82 Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 gennaio 1949, n. 18

83 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), num. 2), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 353 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che fossero aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali doveva intervenire nel collegio giudicante.

84 Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 687, a decorrere dal 1° luglio 1945.

Art. 139⁸⁵**In vigore dal 1 gennaio 2004**

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di giustizia, il tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

- a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° , corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione ;⁸⁶
- b) quattro consiglieri di Stato;
- c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di cassazione;
- d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. ⁸⁷

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del consiglio stesso; i consiglieri di cassazione dal primo presidente della corte di cassazione, gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. ⁸⁸

Tutti i componenti del tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

[*Al presidente del tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire diciottomila e a ciascun giudice di lire dodicimila. Al presidente aggiunto del Tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire quindicimila.*^{89 90}]

Le somme necessarie saranno iscritte nel bilancio del ministero di grazia e giustizia.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del tribunale superiore il primo presidente della corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

⁸⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305(Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ruscato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

⁸⁶ Lettera modificata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1696

⁸⁷ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), num. 1), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁸⁸ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), num. 2), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁸⁹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 gennaio 1949, n. 18

⁹⁰ Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 687, a decorrere dal 1° luglio 1945

Art. 139-bis ⁹¹**In vigore dal 1 gennaio 2004**

Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.

[91](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 140

In vigore dal 23 gennaio 1934

Appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche:

- a) Le controversie intorno alla demanialità delle acque.
- b) Le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde.
- c) Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.
- d) Le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge.

e) Le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 744.

f) I ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal tribunale delle acque pubbliche.

Il tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143

In vigore dal 23 gennaio 1934

Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche:

- a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;[92](#)

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi della autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1991, n. 744, del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;⁹²

c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.⁹²

Nelle materie indicate nel presente articolo, il tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.⁹³

⁹² La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle parole «definitivi»; ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143, secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

⁹³ La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 144

In vigore dal 23 gennaio 1934

La competenza dei tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Art. 145

In vigore dal 23 gennaio 1934

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 146

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del regno o nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Capo II

NORME DI PROCEDURA

Art. 147

In vigore dal 23 gennaio 1934

All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna corte d'appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 148

In vigore dal 23 gennaio 1934

La cancellerie delle sezioni di corte d'appello, designate a funzionare come tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Art. 149

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ufficio di cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1907, n. 1611⁹⁴, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

⁹⁴NDR: *Rectius*, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 150

In vigore dal 23 gennaio 1934

Tanto nel tribunale superiore quanto nei tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.

Art. 151

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ogni istanza ai tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art. 146 dello stesso codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del tribunale delle acque, delegato a norma dell'art. 157 della presente legge.

Art. 152

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Art. 153

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 154

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

La parola "parte" usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Art. 155

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso

risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 156

In vigore dal 23 gennaio 1934

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 157

In vigore dal 23 gennaio 1934

Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una corte di appello del regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

Art. 158

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 159

In vigore dal 23 gennaio 1934

I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal produttore sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il

termine da lui fissato.

I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.

La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

Art. 160

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate all'udienza o in cancelleria e sono viste dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Art. 161

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più tribunali delle acque, o quando due o più tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cassazione né a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

Art. 162

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche d'ufficio.

Art. 163

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 164**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chiedo una termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 165**In vigore dal 23 gennaio 1934**

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti approva, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 166**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il

nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronuncia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nell'ordinanza del giudice.

Art. 167

In vigore dal 23 gennaio 1934

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del genio civile aggregati al tribunale o, se si tratti del tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art. 139.

In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinare la citazione anche immediata o a brevissimo termine.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 168

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando si debba procedere alla verifica di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 169

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al tribunale delle acque a norma degli art. 296 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 170

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del tribunale, può delegare il pretore od un componente del tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 171

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 del codice di procedura civile.

Art. 172

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice

interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 173

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi abbia interesse nella causa può intervenire, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al tribunale a norma dell'art. 180.

L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 174

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 175

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al tribunale a norma dell'art. 162.

Art. 176

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 177

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni: ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 178

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima dell'udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 179

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 180

In vigore dal 23 gennaio 1934

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.

Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge sul bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Art. 181

In vigore dal 23 gennaio 1934

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 182

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per

entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Art. 183

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunciate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del regno.⁹⁵

⁹⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta «mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale», anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 184

In vigore dal 23 gennaio 1934

La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

- a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con l'indicazione delle parti;
- b) la trascrizione integrale del dispositivo;
- c) la data della pubblicazione;

Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

Art. 185

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 186

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 187

In vigore dal 23 gennaio 1934

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del codice di procedura civile.

Art. 188**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle corti d'appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle corti d'appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti dell'istruttoria.

Art. 189**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'art. 156.

Le decisioni interlocutorie dei tribunali di primo grado e quelle che pronuncino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunci su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronuncia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Art. 190**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Per i giudizi di appello innanzi al tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 191**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Quando il tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 del codice di procedura civile.

Art. 192**In vigore dal 23 gennaio 1934**

I ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o

provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 193

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'avvocatura dello Stato.

Art. 194

In vigore dal 23 gennaio 1934

Almeno cinque giorni prima che scade il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.⁹⁶

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto della amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

⁹⁶La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42(Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 194, limitatamente alla parola «definitivo».

Art. 195

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, l'istanza dev'essere notificata agli interessati ed all'amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 196

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il giudice delegato del tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi chiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 197

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il ricorso presentato ai sensi dell'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

Art. 198

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il tribunale superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 143 decide anche nel merito.

Art. 199**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Le sentenze pronunciate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'art. 494 del suddetto codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

Art. 200**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione:

- a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;
- b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 del codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 201⁹⁷**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

⁹⁷La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Art. 202**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Per il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I, del codice di procedura civile.

Le decisioni interlocutorie del tribunale superiore e quelle che pronunciano su questioni pregiudiziali

sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunci su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronuncia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

I termini indicati nell'art. 518 del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

Art. 203

In vigore dal 23 gennaio 1934

Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilità dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del codice di procedura civile.

Art. 204

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai tribunali delle acque pubbliche e dal tribunale superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'art. 517 del codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 del citato codice o siasi omissso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8, e 9 dell'art. 360 del codice medesimo.

Le correzioni in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

Art. 205

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.⁹⁸

L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del codice di procedura civile.

⁹⁸La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 101 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 206

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'esecuzione delle decisioni emesse dal tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'art. 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula

stabilita dall'art. 556 del codice di procedura civile.

Art. 207

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 208

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626⁹⁹, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato.

⁹⁹Vedi, ora, il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 209

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alla cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la corte di appello per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la corte di cassazione, per le cause di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 210

In vigore dal 23 gennaio 1934

Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.

Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 211

In vigore dal 20 agosto 1955

Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del ministro delle corporazioni.

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli

altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.^{100 101}

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del ministro delle corporazioni.

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129.

¹⁰⁰ Comma sostituito dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

¹⁰¹ A norma dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, dalla data di entrata in vigore dello stesso il presente comma cessa di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata.

Art. 212¹⁰²

Abrogato dal 27 dicembre 1937

[I termini di decorrenza dei canoni demaniali originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati entro il limite di cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, correlativamente alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati per la ultimazione dei lavori.

La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori che sia stata già concessa dal ministro dei lavori pubblici, è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto del ministro delle finanze.

Successivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone, è accordata con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze.]

¹⁰² Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101 convertito dalla L. 7 aprile 1938, n. 707

Art. 213

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215

In vigore dal 23 gennaio 1934

I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiedere autorizzazione al ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col ministro delle corporazioni e sentito il consiglio

superiore dei lavori pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

- a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
- b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
- c) gli scavamenti dei ghiaietti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;
- d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
- e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
- f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
- g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre

mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Art. 219

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa¹⁰³ da lire 20.000 a lire 1.000.000¹⁰⁴.

La stessa pena potrà essere comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

¹⁰³ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

¹⁰⁴ Importi così elevati dalla L. 1° luglio 1949, n. 417 e, per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 100 e 5.000.

Art. 220

In vigore dal 23 gennaio 1934

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

Nei casi d'urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa¹⁰⁵, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione

all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

105 La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 223

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222 sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Art. 224

In vigore dal 23 gennaio 1934

Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

Tali versamenti sono effettuati in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici.

Art. 226

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 e 8 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852, e 15 aprile 1928, n. 854:

- a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;
- b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
- c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio

originale al ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

Il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il consiglio superiore.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, per regioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227

In vigore dal 23 gennaio 1934

La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunciare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n.

1664, e 36 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 232

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Art. 233

In vigore dal 23 gennaio 1934

Fino a quando non siano emanate le norme per l'esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

Art. 234

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

- 1) il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
- 2) il regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;
- 3) i regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
- 4) il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- 5) gli articoli 3 e 6 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali;
- 6) il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole;
- 7) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
- 8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;
- 9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
- 10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
- 11) il regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;
- 12) il regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;
- 13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;
- 14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica;

- 15) il regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'art. 6;
- 16) il regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
- 17) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
- 18) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;
- 19) le lettere f), g), h), i) dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
- 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.